



COMUNE DI MONTALLEGRO

Provincia di Agrigento

Settore 3° Lavori Pubblici, Territorio e Patrimonio

Corso V Emanuele, 70
92010 Montallegro (AG)
Tel. 0922 845129

Fax. 0922 845019

COMUNE.MONTALLEGRO@PEC.IT
sitocomunemontallegro.it

ORDINANZA N° 3 del 11/06/2020

OGGETTO: Campagna antincendio anno 2020 --

Adozione misure atte a prevenire il pericolo di incendi boschivi e campestri

IL SINDACO

Premesso che la stagione estiva comporta un alto pericolo di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati, incendi di diversa natura che apportano grave pregiudizio sia all'incolumità pubblica che al patrimonio boschivo e agricolo;

Considerato che l'abbandono e l'incuria, da parte dei privati dei fondi agricoli, comportano il proliferare di erbe, di rovi e di sterpaglie che, per le alte temperature estive, sono causa predominante di combustione ed incendi;

Vista la legge quadro in materia di incendi boschivi n. 353 del 21/11/2000;

Vista la legge n. 225/92, in particolare i commi 1 e 3 dell'art. 15 che individua il Sindaco quale autorità comunale di protezione civile;

Vista la L.R. n. 16 del 06/04/1996 che:

- all'art. 33 prevede che l'attività regionale di prevenzione incendi e la lotta contro gli incendi dei boschi e della vegetazione sia diretta alla protezione del patrimonio forestale pubblico e privato, dei terreni agricoli, del paesaggio e degli ambienti naturali, nonché a garantire la sicurezza delle persone e degli animali;
- all'art. 42, vengono individuate aziende, enti e società che sono tenuti a mantenere pulite, tramite operazioni meccaniche, le banchine e le scarpate delle vie di comunicazione di loro pertinenza immediatamente adiacente alle aree boscate e cespugliate;

Visto il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, che conferisce al Comune funzioni relative alla predisposizione dei piani di emergenza anche nelle forme associate e di cooperazione previste dalla legge 8 giugno 1990 n. 142, ora assorbita nel T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali;

Vista la L.R. n. 14 del 31/08/1998 e s.m.i., "Norme in materia di Protezione civile";

Visto il D.Lgs. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" ed in particolare art. 54, il quale al comma 2 prevede che il "Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;

Vista l'O.P.C.M. n. 3606 del 28/08/07 avente per oggetto: "Disposizioni urgenti di Protezione Civile diretta a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle Regioni Lazio, Campania, Puglia, Calabria e della

Regione Siciliana, in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione. All'art. 1 comma 5 prevede che i Sindaci dei Comuni interessati della presente Ordinanza, assicurino il rispetto delle norme per ridurre l'incendiabilità dei campi e dei boschi, il cui rispetto va assicurato anche mediante il decespugliamento e l'esportazione dei residui colturali;

Visto il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 297 del 04/06/2008;

Visti gli artt. 423, 423 bis e 449 del C.P.;

Visto il Regolamento Comunale per l'accensione dei fuochi controllati in agricoltura, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 23/12/2016;

Viste le leggi nazionali e regionali vigenti in materia;

Considerato che la presenza di stoppie, fieno ed erbacce nei terreni incolti o boscate possono costituire causa di gravi pericoli di incendio;

Rilevato che nel territorio comunale sono presenti, anche in prossimità di aree aperte al pubblico, terreni incolti ed infestati da sterpi ed arbusti che possono essere esca e/o strumento di propagazione del fuoco;

Ritenuto di doversi adottare iniziative volte a prevenire eventi di pericolo per la pubblica incolumità;

ORDINA

- che, nel periodo dal 15 giugno al 15 ottobre 2020, è fatto divieto in prossimità dei boschi e nei terreni cespugliosi; ricadenti nel territorio comunale di:
 - a) accendere fuochi;
 - b) far brillare mine;
 - c) usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
 - d) usare fornelli inceneritori che producono faville in boschi e terreni cespugliosi;
 - e) fumare o compiere qualsiasi operazione che possa creare pericolo immediato di incendio nei boschi e nelle aree interessate dalla presenza di cespugli, erba secca, macchia, stoppie, sterpaglie ecc.;
 - f) bruciare stoppie, materiale erbaceo e sterpaglie;
 - g) compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio;
 - h) usare fuochi d'artificio in occasione di feste e solennità, in aree diverse da quelle appositamente individuate e comunque senza le preventive autorizzazioni da parte degli organi competenti;
- Tutti i possessori e conduttori di fondi, lungo tutte le strade e le trazzere ricadenti all'interno del territorio comunale, hanno l'obbligo, entro il termine perentorio del 15 giugno 2020, di tenere i terreni, almeno per una fascia di 15 m dalla scarpata e/o banchina, sgombri di covoni, cereali, erbe, ramaglie, foglie secche o altre materie combustibili, provvedendo alla messa a nudo del terreno ed al taglio di siepi, erbe e rami, che si protendono sullo stesso, nonché alla immediata rimozione di tutti i residui derivanti da tale pulitura, depositandoli all'interno della propria proprietà. I lavori di pulitura delle restanti parti dei terreni, potranno essere effettuate in qualsiasi periodo e dovranno essere iniziate dalle aree immediatamente adiacenti alle fasce parafuoco di cui sopra. I residui provenienti dai lavori di ripulitura, dovranno essere prontamente allontanati dal letto di caduta e depositati, per essere distrutti o bruciati, all'interno della proprietà e comunque ad una distanza di sicurezza non inferiore a 50 metri dal ciglio della scarpata e/o banchina;
- Nel periodo compreso dal 15 Giugno al 15 Luglio e dal 15 Settembre al 15 Ottobre, oltre la distanza di 200 m dai boschi, se le condizioni meteorologiche lo consentono, previa comunicazione formale al Distaccamento Forestale competente e dopo avere ricevuto la relativa autorizzazione, nelle ore mattutine ed in assenza di vento, si potrà procedere:
 - alla bruciatura delle stoppie di grano o delle aree incolte, a condizione che vengano tracciato, lungo il perimetro dell'area da bruciare, dei solchi tali da impedire il passaggio del fuoco e che si inizi la bruciatura perimetralmente lungo tali solchi e sempre in presenza di più operatori, sino al completo spegnimento delle fiamme;



- alla distruzione dei residui derivanti dalla pulitura di coltivazioni agricole specializzate, tipo oliveti, vigneti, mandorleti, agrumeti, pescheti, orti ecc., solo nelle prime ore della giornata e comunque non oltre le ore 09,00 e solo se la zona circostante sarà stata arata per un raggio di almeno 10 metri dal punto in cui si procederà alla bruciatura di tali residui. In nessun caso e per nessuna ragione è consentito accendere fuochi nemmeno per le finalità espresse nel presente articolo, nelle giornate ventose e nei periodi di sciocco.

- Chiunque abbia acceso il fuoco secondo le modalità predette dovrà, preventivamente, organizzarsi con speciali mezzi di arresto delle fiamme ed attenersi alle prescrizioni del Distaccamento Forestale competente che ha rilasciato la prescritta autorizzazione.
Le suddette operazioni devono essere dirette personalmente dal soggetto attuatore, assieme ad un congruo numero di persone a supporto, fino a quando il fuoco non si sia completamente spento;
- E' fatto obbligo agli interessati, prima di abbandonare la zona, di realizzare interventi di bonifica assicurandosi del perfetto spegnimento dei focolai o braci residui o di esercitare la sorveglianza fino a che ogni rischio di riaccensione sia scongiurato;
- Per i terreni che si trovino in condizioni di accentuato degrado e abbandono, a causa della presenza di fitta ed intensa vegetazione secca, tale da costituire serio pericolo per la propagazione di incendi, l'Amministrazione Comunale, di concerto con il Corpo Forestale e/o con le altre Forze di Polizia, potrà procedere ad effettuare apposito sopralluogo e, se del caso, diffidare i proprietarie/o affittuari o coloro che, a qualsiasi titolo, godono di tali terreni, ad eseguire i lavori di ripulitura dell'intero fondo, fissando un termine perentorio non superiore a 15 giorni per provvedervi. In caso di inottemperanza i lavori necessari saranno eseguiti d'ufficio dall'Amministrazione Comunale, con spese ad esclusivo carico dei soggetti obbligati e con l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra € 51,00 ed € 258,00, per ogni ettaro o frazione di ettaro non ripulito. La diffida e l'eventuale successiva sanzione amministrativa pecuniaria saranno comminate con provvedimento del Sindaco.
- In aree opportunamente circoscritte, è consentito, per finalità connesse all'attività turistica e di ristorazione, l'uso del fuoco strettamente necessario per il riscaldamento e la cottura delle vivande, con l'obbligo di riparare il focolare in modo da impedire la dispersione della brace e delle scintille;
- Per tutto l'arco dell'anno, è severamente vietato buttare dai veicoli o comunque abbandonare sul terreno fiammiferi, sigari o sigarette e qualunque altro tipo di materiale acceso e/o incandescente;
- Ad ogni cittadino, anche turista o gitante, di attenersi alle prescrizioni susposte ed a collaborare nelle attività di segnalazione ed intervento;

A V V E R T E

Le violazioni alla presente Ordinanza saranno sanzionate penalmente come previsto dal vigente Codice Penale e saranno punite, altresì, con sanzioni amministrative pecuniarie con le modalità di cui al Regolamento Comunale per l'impiego dei fuochi controllati nelle attività agricole approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 23/12/2016.

D I S P O N E

- 1) l'affissione della presente Ordinanza nelle strade più frequentate del territorio comunale, nonché la consegna ai pubblici esercizi, esercizi commerciali, banche e posta;
- 2) gli ufficiali e gli agenti delle Forze dell'Ordine sono incaricati di fare rispettare la presente ordinanza e di vigilare sul territorio comunale;
- 3) gli uffici comunali istituzionali competenti sono incaricati di fare curare la pubblicazione della presente ordinanza che verrà trasmessa a:
 - Prefettura di Agrigento;
 - Questura di Agrigento;
 - Servizio Protezione Civile di Montallegro;